

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO P3@VENETO/FACILEGOV.IT

Una copia del presente modulo viene rilasciata al richiedente

Il sottoscritto _____
 Nato a _____ il _____
 Residente nel Comune di _____ cap _____ via _____ n. _____
 Telefono _____ Cellulare _____ e-mail _____
 Documento di identità _____ n. _____
 Rilasciato da _____ valido fino al _____

Chiede di accedere alla rete internet presso il Centro P3@Veneto/facilegov.it del Comune di _____

A tal scopo allega copia del proprio documento di identità.

Il sottoscritto dichiara di accettare le condizioni del servizio e di aver preso visione dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Decreto Interministeriale 16 Agosto 2005 (Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche). Il sottoscritto si impegna a rispettare tutte le leggi vigenti, le "Norme per l'utilizzo del Centro P3@Veneto/facilegov.it" e, infine, le regole del buon senso.

Luogo a data _____ Firma _____

"Norme per l'utilizzo del Centro P3@Veneto/facilegov.it"

Art. 3 – Obblighi dell'utente

L'utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in Internet tramite il servizio.

Le credenziali di accesso al servizio (TOKEN) sono strettamente personali e non possono essere cedute dall'utente ad altre persone per accedere al servizio. L'utente è responsabile di un eventuale utilizzo improprio delle stesse.

Qualora il personale in servizio presso il Centro rilevi che l'utente sta navigando a mezzo di credenziali non proprie è autorizzato a chiudere immediatamente e senza preavviso la sessione di navigazione.

Durante l'utilizzo del servizio è vietato:

- Scaricare (*download*) file audio e video;
- Accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo, ecc.);
- Inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo ad altri utenti della rete e secondo modalità indiscriminate (*spamming*);
- Svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico;
- Usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere gli schemi di protezione da copia abusiva del *software*, a rilevare *password*, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografici o a compromettere la rete in qualsiasi modo;
- Svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea.

L'Utente del servizio:

- Riconosce che il Gestore del servizio non è in alcun modo responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete;
- Si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio e per il contenuto dei messaggi trasmessi;
- Si astiene da azioni che possano disturbare gli altri utenti fruitori del servizio;
- Osserva le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della *privacy* nonché le specifiche norme penali relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge;
- Risarcisce i danni da egli prodotti alle apparecchiature, al *software* o alle configurazioni.

Art. 5 – Monitoraggio delle attività

Il Gestore del servizio memorizza e mantiene i dati dell'utente e delle attività svolte dall'utente durante la connessione ad Internet secondo le modalità e la tempistica prevista dalla normativa in materia. Qualora richiesti, i dati acquisiti saranno resi disponibili alle autorità competenti.

Se l'utente durante la connessione alla rete Internet non osserva le prescrizioni previste dalle presenti disposizioni e dalla normativa vigente in materia può essere soggetto a:

- Immediata chiusura della sessione di lavoro anche senza preavviso;
- Sospensione e/o esclusione dall'accesso al servizio;
- Denuncia.

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Art. 13 - Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;



Intervento finanziato dall'Unione Europea a valere sul
 Programma Operativo Regionale (POR) 2007-2013 parte FESR Azione 4.1.2



f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

DECRETO 16 agosto 2005 "Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche, ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge 31 luglio 2005, n. 155."

Art. 1 - Obblighi dei titolari e dei gestori

1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a:

- adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalità di cui alla lettera b);
- identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente;
- adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attività;
- informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b);
- rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'Interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonché, in conformità al codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria;
- assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.

2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera e), può comprendere i dati del traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in conformità alla legge in vigore.

3. Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici in abbonamento o altra forma di offerta che consenta una pluralità di accessi, mediante l'utilizzazione di credenziali di accesso ad uso plurimo, le operazioni di identificazione di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate una sola volta, prima della consegna delle predette credenziali ad uso plurimo. Il gestore o titolare dell'esercizio o del circolo e' in ogni modo tenuto a vigilare affinché non siano usate credenziali di accesso consegnate ad altri utenti.

4. I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere b) e c), sono raccolti e conservati con modalità informatiche. Per gli esercizi o i circoli aventi non più di tre apparecchi terminali a disposizione del pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla autorità locale di pubblica sicurezza ove viene

registrato anche l'identificativo della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato.

Art. 2 - Monitoraggio delle attività

1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.

2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinché i dati registrati siano mantenuti, con modalità che ne garantiscano l'inalterabilità e la non accessibilità da parte di persone non autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1 dell'art. 7, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005, n. 155, fermo restando che i dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del predetto decreto-legge.

Art. 3 - Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate

1. Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche nei confronti dei fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, collocati in aree non vigilate.

In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, non potranno avere validità superiore ai dodici mesi dall'ultima operazione di identificazione.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi di utilizzazione maggiori e comunque non superiori a cinque anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai frequentatori di centri di ricerca, università ed altri istituti di istruzione per i terminali installati all'interno delle medesime strutture.

Art. 4 - Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili

1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificati secondo le modalità di cui all'art. 1.

Art. 5 - Esclusioni

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici per le attività di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti alle dimostrazioni;
- all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie a commutazione di pacchetto (voip);
- all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che utilizzano SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Firma per presa visione ed accettazione della condizioni _____



Intervento finanziato dall'Unione Europea a valere sul
Programma Operativo Regionale (POR) 2007-2013 parte FESR Azione 4.1.2

